



Ai Gentili Clienti
Loro sedi

Legge di Bilancio 2018:
RETRIBUZIONI SOLO CON MEZZI TRACCIATI
A DECORRERE DAL 01.07.2018

(Legge 2015/2017, art. 1, commi 910 – 914)

Gentile Cliente,

con la presente circolare desideriamo informarLa che, secondo quanto previsto dall'art. 1 co. 910-914 della L. 205/2017 (legge di bilancio 2018), **dall'1.7.2018** per i datori di lavoro o committenti **scatterà l'obbligo di corrispondere ai lavoratori la retribuzione** od ogni suo anticipo **attraverso una banca o un ufficio postale**, utilizzando specifici mezzi tracciabili.

In pratica, la corresponsione delle retribuzioni potrà avvenire tramite:

- i) **bonifico su conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;**
- ii) **strumenti di pagamento elettronico;**
- iii) **pagamento in contanti** presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro ha aperto un conto corrente di tesoreria **con mandato di pagamento;**
- iv) **tramite emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o un suo delegato.**

L'obbligo in questione **non trova applicazione nel pubblico impiego** e neppure ai **rapporti di lavoro domestico** ed a quelli comunque rientranti nell'ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti ai servizi familiari e domestici.

GIGLIO & PARTNERS

Dr. Renato Giglio – Dr. Antonio Piras – Dr. Alessandro Ambrosio

07041 ALGHERO via Giorgio Asproni n. 27 - Tel:+39.(0)79.9943304 – Fax: +39.079.6013315

www.studiogiglio.com www.commercialistaalghero.it
info@studiogiglio.com

In caso di **violazione dell'obbligo** in argomento, **è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria con un importo variabile da 1.000,00 a 5.000,00 euro.**

Premessa

Il pagamento del corrispettivo erogato a fronte del lavoro svolto (che può essere subordinato o parasubordinato) **segue le regole stabilite dall'articolo 1277 del Codice civile.**

Trattandosi, infatti, di un debito pecuniario, lo stesso si estingue "*con moneta legale avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale*".

Osserva

Il tenore letterale di questa disposizione ha sempre indotto gli operatori a ritenere che **non potesse essere imposto al dipendente di accettare il pagamento con mezzi diversi dal denaro, ma che tale condizione dovesse essere condivisa dal lavoratore.**

Per questo motivo **spesso si realizzavano convenzioni tendenti a riconoscere al dipendente, che apriva un conto bancario con l'accredito dello stipendio, condizioni di miglior favore che lo inducessero a operare tale scelta.**

La suddetta disposizione **deve, però, soggiacere a quanto prescritto dall'art. art. 49, co. 1, D.Lgs. 21.11.2007, n. 231** che prevede delle "*Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore*".

Osserva

A questo proposito, si rammenta che l'art. 12, co. 1, D.L. 6.12.2011, n. 201, **aveva originariamente fissato ad Euro 999,99 la soglia di trasferimento di denaro contante senza l'intervento di operatori finanziari** (art. 49, co. 1, D.Lgs. 21.11.2007, n. 231). Successivamente, la **Legge di stabilità 2016 ha previsto**, a decorrere dal 01.01.2016, **l'aumento del limite per l'utilizzo del denaro contante** (di libretti di deposito bancari o postali al portatore e titoli al portatore in euro o in valuta estera) da Euro 1.000,00 **ad Euro 3.000.**

Conseguentemente, la citata soglia limite per i pagamenti in contanti **si riflette anche sui rapporti di lavoro dipendente.**

Infatti, alla data odierna, ovvero sino al prossimo 30.6.2018, in forza della disciplina suddetta, **lo strumento di pagamento alternativo al denaro contante diviene la regola per i cedolini paga il cui netto esposto supera i 2.999,99 euro**, sicché il datore di lavoro non può erogare la mensilità in contanti qualora l'importo esposto in busta paga ecceda appunto tale importo.

GIGLIO & PARTNERS

Dr. Renato Giglio – Dr. Antonio Piras – Dr. Alessandro Ambrosio
07041 ALGHERO via Giorgio Asproni n. 27 - Tel:+39.(0)79.9943304 – Fax: +39.079.6013315
www.studiogiglio.com www.commercialistaalghero.it
info@studiogiglio.com

Superato tale limite, il pagamento dovrà avvenire necessariamente attraverso modalità di pagamento tracciabili, ovvero mediante pagamento bonifico bancario o con assegno (circolare o di conto corrente) purché non trasferibile.

Osserva

L'Agencia delle Entrate ha avuto modo di precisare che è precluso al datore di lavoro (con ovvie finalità di eludere la disposizione), frammentare l'importo da corrispondere, a titolo di retribuzione, effettuando più pagamenti a titolo di acconto e saldo.

Tale limite deve, inoltre, essere osservato anche nel caso in cui il datore di lavoro debba rimborsare al proprio dipendente i costi sostenuti da quest'ultimo in occasione di trasferte.

Osserva

Sul punto, **il Ministero dell'Economia ha avuto modo di chiarire**, in occasione di Telefisco 2012, **che il trasferimento si deve considerare compiutamente realizzato al momento della consegna dell'anticipo e che lo stesso, se superiore ad Euro 999,99 (ora 2.999,00), viola il divieto con conseguente applicabilità delle sanzioni.**

Novità Legge di bilancio 2018

La disciplina appena commentata è destinata però ad essere radicalmente modificata **a decorrere dal prossimo 1.7.2018.**

Infatti, la legge di bilancio 2018 (art. 1 co. 910 - 914 della L. 205/2017) ha previsto che, a far data dall'1.7.2018, i datori di lavoro o committenti **debbano corrispondere ai lavoratori la retribuzione od ogni suo anticipo**, attraverso una banca o un ufficio postale, **con uno dei seguenti mezzi tracciabili:**

Strumenti per il pagamento delle retribuzioni

Bonifico su conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore

Strumenti di pagamento elettronico

Pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento

Emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o un suo delegato

Osserva

GIGLIO & PARTNERS

Dr. Renato Giglio – Dr. Antonio Piras – Dr. Alessandro Ambrosio
07041 ALGHERO via Giorgio Asproni n. 27 - Tel:+39.(0)79.9943304 – Fax: +39.079.6013315
www.studiogiglio.com www.commercialistaalghero.it
info@studiogiglio.com

L'art. 1, co. 910 della L. 205/2017 precisa che il **lavoratore può delegare un altro soggetto** in caso di comprovato impedimento. Nello specifico, viene stabilito che l'impedimento si intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è **il coniuge, il convivente oppure un familiare**, in linea retta o collaterale, di età non inferiore a 16 anni.

Ai predetti soggetti (datori di lavoro o committenti) è, pertanto, **fatto divieto di corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante** direttamente al lavoratore, indipendentemente dalla tipologia del rapporto di lavoro che intercorra tra le parti.

Osserva

Al riguardo, l'art. 1, co. 912 della L. 205/2017 definisce "rapporto di lavoro" – in presenza del quale scatta l'obbligo di pagamento della retribuzione con mezzi tracciabili -:

- qualsiasi **rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c.**, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto (a tempo indeterminato, determinato, part time orizzontale e verticale ecc..);
- ogni **rapporto di lavoro originato da contratti di co.co.co.** e da contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con propri soci (L. 3.4.2001 n. 142).

Sono esclusi, invece, dall'obbligo in esame, **soltanto i rapporti di lavoro instaurati con le Pubbliche Amministrazioni** ed i **rapporti di lavoro rientranti nell'ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti ai servizi familiari e domestici**.

Per la violazione dell'obbligo di utilizzare strumenti tracciati per la corresponsione della retribuzione è prevista una **sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 1.000,00 e 5.000,00 euro**.

Si ricorda che le Circolari dello studio sono scaricabili dal sito al link <http://www.studiogiglio.com/blog/>

Siamo presenti su Facebook (<https://www.facebook.com/studiogigliopartners/>)

Si resta a disposizione.

Alghero, lì 18 gennaio 2018

GIGLIO & PARTNERS

Dr. Renato Giglio – Dr. Antonio Piras – Dr. Alessandro Ambrosio
07041 ALGHERO via Giorgio Asproni n. 27 - Tel:+39.(0)79.9943304 – Fax: +39.079.6013315
www.studiogiglio.com www.commercialistaalghero.it
info@studiogiglio.com